

ASSUNZIONE DI GIOVANI < 30 - Contratto di apprendistato

<p>CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI</p>	<p>Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d'età 15-29 anni, ma esistono delle differenze in base alle tre tipologie di apprendistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tra 15 e 25 anni compiuti nel caso dell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, - Tra i 18 i 29 anni nel caso dell'apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l'alta formazione e la ricerca.
<p>CATEGORIE DI DATORI DI LAVORO INTERESSATI</p>	<p>Tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici si è in attesa di regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p>AGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE</p>	<p>Benefici contributivi</p> <p>I datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell'apprendistato, pari al 11,31% (10% + 1.31% per contributo aggiuntivo per trattamenti di disoccupazione) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell'apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall'1 gennaio 2013. Al termine del periodo di apprendistato l'agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi.</p> <p>Per il 2017, la Legge di Bilancio (Legge n. 232/2016) ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il Sistema Duale (vedi scheda n. 3) l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'apprendistato di alta formazione e ricerca.</p> <p>A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2017, per le assunzioni con contratto di apprendistato nell'ambito del Sistema Duale (qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), si applicano i seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5%; - l'aliquota contributiva è esente dal contributo per il licenziamento (Legge n. 92/2012) e dal contributo relativo all'assicurazione sociale per l'impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione. <p>Viene esclusa, per tali tipologie di contratto in apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l'anno successivo alla fine del periodo formativo.</p> <p>Dal 1° gennaio 2017 è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall'Incentivo Occupazione Giovani (scheda n. 1) e dell'Incentivo Occupazione Sud (scheda n. 2) per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.</p> <p>Benefici economici</p> <p>Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.</p> <p>Per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.</p> <p>Benefici normativi</p>

	<p>Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti. Il D.lgs. 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.</p> <p>Benefici fiscali</p> <p>Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP. Per i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2015 spettano le stesse deduzioni ai fini IRAP previste per i contratti di lavoro a tempo indeterminato. assunti con le tipologie dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE</p>	<p>Valido in tutto il territorio nazionale.</p>
<p>CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO</p>	<p>Non soggetto alla regola del "de minimis" in quanto rientrante tra gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore.</p>
<p>RIFERIMENTI NORMATIVI</p>	<p>L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012; Circolare INAIL n. 27/2013; Circolari Ministero del Lavoro n. 5/2013 e n. 35/2013; D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014; Circolare MLPS n. 18/2014; L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); D.lgs. n. 81/2015; D.lgs. n. 150/2015; Nota MLPS n. 14994/2016; D. Lgs. n. 185/2016.</p>